



COMUNE DI LINGUAGLOSSA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

ORDINANZA N. 55 del 03-10-2022

Oggetto: **Accesso alle quote sommitali del Versante Nord del vulcano Etna.**

IL SINDACO

Richiamate le “Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del Vulcano Etna” (le quali sono consultabili sul sito istituzionale del Regione siciliana all’indirizzo: www.regione.sicilia.it);

Visto il rapporto di sintesi del DPC del 3.8.2022, il quale rappresenta che l’attività vulcanica è caratterizzata da un degassamento a regime variabile ai crateri sommitali, non mostrando variazioni rispetto a quella osservata dall’attività eruttiva del maggio–giugno 2022;

Atteso che il suddetto rapporto indica come verde il livello di allerta;

Visto il bollettino mensile Etna dell’INGV –OE del 6.9.2022;

Considerato che gran parte degli escursionisti usufruisce per l’ascesa del versante NORD del vulcano della Pista rotabile che da Piano Provenzana quota 1800 m.s.l.m arriva a Piano delle Concazze quota 2800 m.s.l.m. e all’Osservatorio Vulcanologico a 2850 m.s.l.m. nel territorio del Comune di Linguaglossa.

Ritenuto ,pertanto, di dover garantire l’incolumità pubblica e privata, limitando l’accesso alle sopradette quote sommitali del vulcano ma anche di dover consentire una parziale fruizione;

Che si rende necessario ed opportuno procedere ad una regolamentazione e informazione quanto più capillare possibile degli escursionisti e fruitori del vulcano;

Rilevato provvedere in materia per un giusto temperamento degli interessi e ritenuto prevalente l’interesse pubblico all’accesso alle quote sommitali del versante Nord del vulcano Etna venuto meno l’allerta che determinava una diversa limitazione della fruizione della zona alto montana;

Considerato che l’ordinanza num n. 37 del 6/08/2021, non prevedeva un termine finale di efficacia, ritenuto essenziale per l’adozione di provvedimenti di cui all’art. 54 del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto che il termine finale dell’ordinanza num. n. 37 del 6/08/2021, deve essere inteso quello finale dello stato di allerta e di emergenza;

Visto l'art.7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018. n.1. ;

Visto l'art. n. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931;

Visto l'art. 12 della L. 265/1999;

Visto l'art. 54 del D. L. vo n.267/2000.

Viste le “procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona alto montana” a cura del dipartimento Regionale di protezione Civile, servizio rischio vulcanico;

Visto il rapporto di sintesi del DPC del 3.8.2022.

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana, con particolare riferimento all'art. 69,

ORDINA

- 1) di revocare la precedente ordinanza sindacale n. 37 del 6/08/2021;
- 2) le attività di escursioni sono libere fino a quota 2.850 m.s.l.m (Osservatorio Vulcanologico - Piano delle Concazze),
- 3) le escursioni alle aree sommitali del vulcano oltre la quota di 2.850 m.s.l.m., con accesso dal territorio del Comune di Linguaglossa, sono consentite solo se accompagnati dalle guide alpine/vulcanologiche, obbligatoriamente equipaggiati con attrezzature antinfortunistiche (comprehensive di elmetto protettivo) nel rispetto delle modalità di fruizione per la zona sommitale, con le modalità di svolgimento riportate nel documento “Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del Vulcano Etna” (le quali sono consultabili sul sito istituzionale del Regione siciliana all’indirizzo: www.regione.sicilia.it) relativo allo stato del Vulcano Etna.
- 4) Che le guide abilitate ai sensi di legge, in presenza di attività vulcanica associata ricaduta di cenere o scorie, sospendano immediatamente le escursioni.

Di ordinare a tutti i gestori ed alle attività economiche aperte al pubblico nella stazione turistica di Piano Provenzana di esporre la presente ordinanza.

DISPONE

il rispetto delle norme di sicurezza prevista per le procedure di allertamento di rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna. La limitazione di cui ai punti precedenti non si applica al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle forze dell’ordine, al personale della Protezione Civile e del Parco dell’Etna che svolgono attività di servizio nell’area, al personale Scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di protezione civile e di studio (università e INGV) e alle guide abilitate ai sensi di legge, alle guide alpine – vulcanologiche e personale del CAI abilitati ai sensi di legge;

AVVERTE

che la non osservanza del presente provvedimento sarà punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del c.p.p.

DEMANDA

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

che copia della presente Ordinanza:

- venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sezione "Albo pretorio on line", e che alla stessa venga data la massima diffusione mediante affissione di specifico avviso nei luoghi pubblici;
- esposizione in sintesi del presente provvedimento attraverso i 3 pannelli informativi di Protezione Civile siti nel territorio del Comune di Linguaglossa.

La presente ordinanza è indirizzata a :

- Ufficio Territoriale di Governo- Prefettura di Catania;
- Dipartimento Regionale protezione Civile, servizio vulcanico;
- S.O.R.I.S.;
- Comando Polizia municipale;
- Comando Stazione dei CC di Linguaglossa;
- Ufficio protezione civile per gli adempimenti di competenza;
- Comuni di Castiglione di Sicilia, Piedimonte Etneo, Randazzo, Maletto e Bronte;
- Collegio Regionale Guide Alpine e vulcanologiche;
- Corpo Forestale;
- C.N.S.A.S.;
- Soccorso Alpino Guardia di Finanza

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sicilia, sez. di Catania, nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Dalla Residenza Municipale, 03 OTT. 2022



Il Sindaco,
(Avv. Luca Stagnitta)